

COPIA

GIUNTA DI GINOSA
 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
 ISTO DI ARRIVO
 11 OTT. 2013

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
 DELLA PUGLIA - LECCE**

RICORSO

PER

ASECO spa (P. IVA 02209390737), con sede legale in Marina di Ginosa, alla Contrada Lama di Pozzo, in persona del legale rappresentante *p.t.* nonché Amministratore Unico, Ing. Vincenzo Romano, nato a Tursi il 14 agosto 1951, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Sonia D'Angiulli (C.F. DNGSNO69R63L049N) *pec* soniadangiulli@ordineavvocatiroma.org e dall'Avv. Antonella Anselmo (C.F. NSLNNL66E51H501L) *pec* antonellaanselmo@ordineavvocatiroma.org del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata, unitamente ai difensori, presso lo studio dell'Avv. Elgilda De Donno, in Lecce, Viale Leopardi, 151 come da procura speciale a margine del presente atto (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo *pec* dedonno.egildagiovanna@ordavvie.legalmail.it e numero di fax 0832252491),

CONTRO

la Regione Puglia, in persona del Presidente *p.t.*;
 il Comune di Ginosa, in persona del Sindaco in carica,

E NEI CONFRONTI

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Lecce;

di Vincenzo Matarrese, residente in Ginosa (TA), Via Quarto n. 11;

PER L'ANNULLAMENTO

- del delibera n. 1435 del 2.08.2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 6.08.2013, con cui la Giunta della Regione Puglia ha adottato il "Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)", e del Piano con essa adottato (ALL.), esclusivamente nella parte in cui, alla TAV. N. 492 degli Elaborati, punto 6.2.1, ha recepito e fatto propria la perimetrazione dell'area a verde ricadente nella particella 198 nella particella 134 del Foglio 120 del NCT del

Io sottoscritto **Vincenzo Romano** (C.F. RMNVCN51M14L477J) in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della **ASECO SPA - gruppo acquedotto pugliese** - con sede in Contrada Lama di Pozzo s.n. 74025 Marina di Ginosa (Taranto) (Codice fiscale 01449520426 e P.IVA 02209390737) delego gli **Avv.ti Sonia D'Angiulli** (CF:DNGSNO69R63L049N) e **Antonella Anselmo** (CF NSLNNL66E51H501L.) a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, la predetta società nel presente giudizio in qualsiasi suo stato, fase o grado. Conferisco loro ogni più ampia facoltà di legge e di prassi, ivi compresa a titolo esemplificativo quella di sottoscrivere, notificare e depositare il presente atto, memorie, motivi aggiunti, ricorsi integravi, istanze di esecuzione; di rinunciare agli atti ed accettare analoghe rinunzie; di transigere e conciliare; di chiamare terzi in causa e di farsi sostituire da altri avvocati. Per l'effetto eleggo domicilio, unitamente ai predetti difensori presso lo Studio dell'Avv. **Egilda De Donno** con sede in Lecce, Viale Leopardi n. 151, *pec*: dedonno.egildagiovanna@ordavvie.legalmail.it -Fax: 0832252491.
 Con promessa di rato e valido.
 La procura è conferita anche ai sensi del D.lgs 196/2003 (Tutela della riservatezza).
 Roma, 2 ottobre 2013

Vincenzo Romano
 Amministratore Unico
 ASECO SPA

Vincenzo Romano

E' autentica

Avv. S. D'Angiulli
Antonella Anselmo

CITTA' di GINOSA
 TARANTO
 14 OTT. 2013
 Prot. n° 26223
 Cat. Cl. Fasc.

Comune di Ginosa (TA), site in agro di Ginosa Località Lama di Pozzo;
perimetrazione a sua volta discendente dalla Delibera del Consiglio
Comunale di Ginosa n. 11 del 28.03.2008, TAV. 47 D,

- della Delibera del Consiglio Comunale di Ginosa n. 11 del 28.03.2008,
TAV. 47 D (atto presupposto), conosciuta dal ricorrente solo in data
24.06.2013 (ALL.) e di tutti gli atti preparatori, consequenziali e comunque
connessi ivi inclusa la nota Reg. Puglia prot. 105018/06 del 25.11.2008, di
coerenza della perimetrazione;

* * * * *

FATTO

La ricorrente è una società per azioni del Gruppo Acquedotto Pugliese, da
anni *leader* nel trattamento, recupero e trasporto dei rifiuti e nella produzione
di fertilizzanti eco-compatibili e naturali.

Nell'ambito della propria attività, in data 23.04.2012 ha depositato presso la
Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Ecologia -
Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS, ai sensi della
L.R. n. 11/2001 e s.m.i. e D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., istanza per
l'attivazione della procedura di V.I.A. per il progetto inerente la
*"Rifunzionalizzazione ottimale dell'attuale impianto di compostaggio
ASECO"*, sito nel Comune di Ginosa (TA), in località Lama di Pozzo¹.

Scopo dichiarato dell'intervento è quello di ampliare e migliorare, sotto
l'aspetto tecnologico ed ambientale, l'impianto esistente, a sua volta oggetto
di autonoma procedura di VIA, conclusasi con esito favorevole a seguito
della Determina Dirigenziale n. 198 del 31.05.2004 del Dirigente del Settore
Ecologia della Regione Puglia.

Dal punto di vista urbanistico, l'area di sedime dell'attuale impianto di
compostaggio ASECO ricade in zona agricola del PRG comunale, con una
superficie complessiva di circa 4,7 ha, di cui una parte (circa 2,5 ha) destinata

¹ I punti essenziali del progetto possono essere così sintetizzati: introduzione di una fase di
digestione anaerobica per il trattamento della FORSU con tecnologia a "sistema dry" di
potenzialità pari a 20.000 t/a; recupero e trasformazione del biogas in energia elettrica ed
energia termica, attraverso un innovativo sistema di cogenerazione; riduzione degli effetti
odorigeni tramite l'ampliamento e miglioramento della fase di maturazione (da effettuare
mediante movimentazione meccanica in capannone tamponato e dotato di aspirazione e
successiva biofiltrazione); continuazione delle attività dell'impianto anche durante i lavori di
rifunzionalizzazione, attraverso un'adeguata programmazione degli interventi e per l'impiego
di efficienti attrezzature di processo; gestione separata delle acque di processo e quelle
meteoriche e realizzazione di un nuovo impianto di trattamento acque di prima pioggia;
aumento della potenzialità dell'impianto. Nell'impianto da rifunzionalizzare verranno svolte
attività di recupero (R3) delle sostanze organiche per un quantitativo complessivo pari a
110.000 t/annue.

al trattamento dei rifiuti organici e la restante parte (pari a circa 2,2 ha) destinata alla viabilità interna ed adibita a strutture e servizi interni dell'impianto, quali officina meccanica, uffici, servizi per il personale, stazioni di trattamento (aria e acqua), confezionamento automatizzato dell'ACM (ammendante compostato misto). La porzione nord ovest del sito è caratterizzata dalla presenza di essenze arboree ed arbustive, mentre lungo il perimetro dell'impianto insiste una fascia alberata.

Per l'esecuzione delle opere di ampliamento dell'impianto esistente, ASECO si è obbligata, con contratto preliminare stipulato il 20.02.2012, ad acquistare dal Sig. Vincenzo Matarrese, le aree site lungo il confine a nord ovest, censite catastalmente al Foglio 120 – Mappali 94, 99, 11, 134, 136, 137, 138 del NCT del Comune di Ginosa, anch'esse ricadenti in zona agricola E1 dello strumento di pianificazione urbanistica vigente, per un'estensione complessiva di circa 3,60 ha (ALL.).

Dal punto di vista paesaggistico, la porzione di territorio interessata dall'intervento non è soggetta a vincoli ambientali o archeologici², fatta eccezione per l'area a verde (coincidente con le particelle 198 e 134 del Foglio 120) perimetrata dal Comune di Ginosa con Delibera consiliare n. 11 del 20.03.2008 "*come area a bosco del Sistema copertura botanico vegetazionale colturale e potenzialità faunistica*", e quindi sottoposta allo speciale regime di tutela ex 142 e ss. del D. Lgs n. 42/2004, nonché alle misure restrittive di cui alle N.T.A. del PUTT/p e del nuovo PPTR, adottato con D.G.R. della Puglia n. 1435 del 2.08.2013, che ha recepito la medesima Delibera consiliare.

Preme evidenziare, sin da ora, che dell'esistenza di tale vincolo (introdotto concretamente con la citata Delibera comunale) ASECO è venuta a conoscenza solo recentemente, in data **24.06.2013**, nel corso dell'istruttoria svoltasi in seno al procedimento di VIA a cura del Comitato Tecnico Regionale³.

2 L'impianto di compostaggio di proprietà della ASECO è regolarmente autorizzato all'esercizio ai sensi dell'art. 208 D.Lvo n. 152/2006 e s.m.i. con Determinazione n. 72/11 della Provincia di Taranto, rilasciata previa acquisizione del parere MIBAC – Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici (prot. n. 0012244/A del 2011) nel quale si rilevava che l'area interessata non risulta sottoposta a disposizioni di tutela di propria specifica competenza di cui al D. Lgs n. 42/2004.

3 Tant'è vero che negli elaborati progettuali allegati al SIA non si fa alcun riferimento a tale circostanza - di cui all'epoca l'istante era totalmente all'oscuro - e che, chiamata con il parere del 4.12.2012 del Comitato Tecnico Regionale a fornire chiarimenti in ordine a siffatta carenza grafica, ASECO aveva ritenuto sufficiente trasmettere, con nota di accompagnamento del 31.01.2013, il certificato di destinazione urbanistica dell'area in questione, che nulla rilevava al riguardo.

Prima di allora, infatti, nessuna delle Autorità amministrative interpellate in merito aveva mai opposto l'esistenza di un siffatto limite: a conferma di ciò basti considerare che l'impianto di compostaggio di proprietà ASECO è stato regolarmente autorizzato all'esercizio ai sensi dell'art. 208 D.Lvo 152/2006 e s.m.i. con Determinazione n. 72/11 della Provincia di Taranto, rilasciata previa acquisizione del parere favorevole del MIBAC – Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici (prot. n. 0012244/A del 2011) nel quale si rilevava che l'area interessata non risulta sottoposta a disposizioni di tutela di propria specifica competenza di cui al D. Lgs. n. 42/2004.

Inoltre, il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato ad ASECO il 30.04.2012 dallo stesso Comune di Ginosa - Area Territorio e Ambiente in relazione alle particelle delle 94, 99, 111, 134, 136, 137 e 138 del Foglio 120, si limita a dare atto della destinazione agricola delle stesse, facendo genericamente salve "le prescrizioni del PUTT e degli enti preposti alla tutela dei vincoli esistenti", ma non segnala affatto che, con Delibera del C.C. del 28.03.2008, l'area a verde, individuata dal Comitato VIA, era stata perimetrata come area a bosco e, pertanto, sottoposta alle tutele ed alle NTA del PUTT/stesso.

Ed invero, risulta *per tabulas* che l'attuale perimetrazione a bosco delle particelle 198 e 134 di cui Foglio 120 del NCT del Comune di Ginosa – perimetrazione riproposta pedissequamente anche nelle cartografie del PPTR della Regione Puglia, in corso di approvazione – è stata determinata dalla Delibera del Consiglio del Comune di Ginosa n. 11 del 28.03.2008, il quale, in sede di "Primi adempimenti per l'attuazione del PUTT/p" ex art. 5.05 e 1.03 delle NTA del PUTT/p, ha effettuato una ricognizione ed identificazione, sulla cartografia comunale aggiornata, degli Ambiti Territoriali Esclusi (A.T.E.) e degli Ambiti Territoriali Distinti (A.T.D.), così come definiti nei Titoli II e III delle N.T.A. del PUTT/p, con l'ausilio delle (obsolete) cartografie tematiche allegate alle stesse N.T.A.

In particolare, per ogni A.T.D. cartografato dal PUTT/p, la Delibera impugnata ha individuato sia l'area di pertinenza (area direttamente interessata dal bene) che l'area annessa (circostante l'area di pertinenza, costituente una fascia di rispetto e di salvaguardia del bene stesso tutelato dal PUTT/p), riportando gli A.T.D. del "sistema assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico", del "sistema copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica" (serie n. 4 degli atlanti della documentazione cartografica, art. 3.03, e Capo III, Art. 3.11,

3.12, 3.13 e 3.14 della N.T.A. del PUTT/p) e del “*sistema stratificazione storica dell’organizzazione insediativa*”, con lievi aggiustamenti (rispetto ai contenuti del PUTT/p) resisi necessari per rappresentare gli inevitabili mutamenti dello stato dei luoghi *medio tempore* intervenuti.

Come è dato leggere nella Relazione A, allegata al testo del provvedimento consiliare (ALL.), per il “*sistema copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica*” il Comune ha provveduto a stralciare alcune aree boscate (indicate nelle cartografie del PUTT/p) le quali, essendo oramai utilizzate per piantagioni colturali varie, hanno perduto la loro vocazione naturalistica originaria; nel contempo, sono state inserite alcune aree che “*dall’ortofoto e dall’effettivo stato dei luoghi, risultano interessate da boschi e macchie*”.

Per effetto della dell’attestazione di coerenza al PUTT/p delle perimetrazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2, dell’art. 5.05 delle relative N.T.A., rilasciata dalla Regione Puglia con nota prot. n. 10518/06 del 25.11.2008 a seguito dell’istruttoria svolta sulle risultanze della Delibera comunale *de qua*, la formazione vegetale occupante parte dell’area di sedime dell’impianto ASECO risulta oggi definitivamente inserita nel sistema copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica di cui all’art. 3.03 del PUTT/p e nell’ambito delle componenti botanico-vegetazionali della struttura eco-sistemica e ambientale di cui all’art. 58 del nuovo PPTR.

Rientrando, dunque, tra i beni aventi rilevanza paesaggistica tutelati *ex lege* ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. g) D. Lgs n. 42/2004, non sono ammessi interventi di sorta senza previa valutazione, da parte della competente amministrazione, della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.

A fronte di ciò, in via meramente cautelativa e senza alcuna acquiescenza all’imposizione subita, in data 19.09.2013, ASECO ha presentato istanza di autorizzazione paesaggistica in deroga al PUTT/p (procedura di cui all’art. 5.07 del PUTT/p) e alle prescrizioni e misure di salvaguardia del nuovo PPTR (artt. 62 e 63), con annessa relazione agronomica a firma del Dott. Lacenere e relazione esplicativa, indirizzandola alla Regione Puglia-Ufficio Attuazione PUTT, al Comune di Ginosa e alla Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici (ALL.).

Gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti in Puglia.

Al fine di delineare un quadro programmatico dettagliato degli aspetti paesaggistici connessi alla vicenda per cui è causa, appare utile richiamare le

disposizioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica territoriali in vigore sull'area di intervento.

Come noto, attualmente in Puglia sono vigenti:

A) il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/p), approvato con delibera Giunta Regionale n. 1748 del 15.12.2000, in adempimento di quanto disposto dal previgente art. 149 del D.Lgs. n. 99/1990 (ora art. 146 del Codice Urbani) e dalla L.R. n. 56 del 31.05.1980. Sotto l'aspetto normativo, lo stesso si configura come un piano urbanistico territoriale basato sulla suddivisione e perimetrazione del territorio regionale nei sistemi delle aree omogenee per i caratteri costitutivi fondamentali delle strutture paesistiche quali: *i)* sistema delle aree omogenee per l'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico; *ii)* sistema delle aree omogenee per la copertura botanico-vegetazionale, colturale e del contesto faunistico attuale e potenziale che queste determinano; *iii)* sistema delle aree omogenee per i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa. Ai fini del presente ricorso, rilevano in particolare le disposizioni di cui agli articoli:

- 3.10.1 della N.T.A., contenente la definizione di bosco (*"1.1. Il Piano definisce, in modo indifferenziato, con il termine "bosco": 1.1.1- il bosco (terreno su cui predomina la vegetazione di specie legnose riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale), la foresta (vasta estensione boschiva di alto fusto), la selva (bosco esteso con folto sottobosco), in qualunque stato di sviluppo, la cui area di incidenza (proiezione sul terreno della chioma degli alberi, degli arbusti e dei cespugli) non sia inferiore al 20%; 1.1.2 - i boschi di conifere, quelli di latifoglie e quelli misti; 1.1.3 - i boschi decidui e sempreverdi, quelli con copertura chiusa e con copertura aperta; 1.1.4 - i boschi governati sia a ceduo che ad alto fusto; 1.1.5 - i boschi di origine naturale o da rimboschimento ..."*);

- 3.10.4 della N.T.A., in cui si impartiscono le prescrizioni di base, specificando i piani e/o progetti e gli interventi ammessi (*rectius*, autorizzabili) e quelli non ammessi sulle aree boschive (area di pertinenza e area annessa);

- 5.05 delle N.T.A., *"Primi adempimenti per l'attuazione del Piano"*;

B) il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), adottato con D.G.R. n. 1435 del 2.08.2013⁴, in adeguamento al Codice Urbani, intende superare evidenti lacune del precedente PUTT/p: tra queste i

⁴ Pubblicata sul BURP n. 108 del 6.08.2013.

rilevamenti, le cartografie e le delimitazioni delle aree a valenza paesaggistica (vd. Relazione al PPTR). Nelle more della definitiva approvazione del PPTR (previa condivisione con il Ministero delle perimetrazioni dei beni paesaggistici e della relativa disciplina nell'ambito dell'accordo di cui all'art. 143, co. 2, D.Lgs n. 42/2004) continua naturalmente a trovare applicazione il PUTT/p e contestualmente vigono le norme di salvaguardia di cui agli artt. 105 e 106 delle N.T.A. dell'adottato-PPTR.

Il nuovo PPTR adottato, nel riproporre pedissequamente la perimetrazione dell'area a bosco in parte presente all'interno dell'area interessata dall'attuale impianto ASECO, determinata dalla Delibera di C.C. di Ginosola n. 11 del 28.3.2008, individua l'ampiezza della fascia annessa (artt. 58, 59, 60, 62, 63), con la previsione di misure ancora più restrittive rispetto a quanto disposto dal PUTT/p. I vincoli imposti dal PPTR sono tali da impedire non solo la realizzazione delle opere previste in progetto, bensì qualsiasi opera volta al perseguimento di migliori performance ambientali sull'esistente, quali opere di sconfinamento delle aree di lavorazione esistente mirate alla riduzione delle emissioni odorigene e polverulente connesse all'attività dell'impianto. Nel dettaglio, vengono in rilievo le disposizioni delle N.T.A. di cui agli articoli:

- 58, che definisce la nozione di boschi, individuato come componente botanico vegetazionale *“Consistono nei territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, e delimitati nella tavola 6.2.1”*;
- 62, contenente le prescrizioni per i “boschi” (*“Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano: a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvocolturali che devono perseguire finalità naturalistiche ...; a2) allevamento zootecnico di tipo intensivo; a3) nuova edificazione, fatti salvi gli interventi indicati al comma 3; a4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio; a5)*

apertura di nuove infrastrutture per la mobilità, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati; a6) impermeabilizzazione di strade rurali; a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti; a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia ...; a9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie ...; a10) nuove attività estrattive e ampliamenti; a11) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali con alta valenza ecologica e paesaggistica; a12) realizzazione di vasche, piscine e cisterne a cielo aperto. 3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili** i seguenti piani, progetti e interventi: b1) ristrutturazione degli edifici esistenti, con esclusione di quelli che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano: • il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta; • l'aumento di superficie permeabile; • il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti; b2) miglioramento strutturale della viabilità esistente con realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo e in terra costipata, includendo, ove possibile, adeguati cunicoli di attraversamento per la fauna; b3) realizzazione di aree di sosta e pic-nic nelle radure ...; b4) divisione dei fondi mediante:- muretti a secco ...; - siepi vegetali ...; b5) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività silvo-agro-pastorale ...”;

• 63, rubricato “Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi,” a norma del quale “1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, come definite all'art. 59, punto 4) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3). 2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli

obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano: a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone; a2) nuova edificazione; a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali; a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti; a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia....3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili** i seguenti piani, progetti e interventi: b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 10%, purché detti piani e/o progetti e interventi: siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica; comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi; assicurino l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono la tutela dell'area boscata; garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti...";

- 105, per il quale " A far data dall'adozione del PPTR, sugli immobili e sulle aree di cui all'art. 134 del Codice non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143, comma 9, del Codice".

DIRITTO

I) VIOLAZIONE E/O OMESSA APPLICAZIONE DELL'ART. 142, CO. 1, LETT. G) D. LGS. N. 42/2004, IN COMBINATO DISPOSTO

CON L'ART. 2 D. LGS. N. 227/2001. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' E ILLOGICITA' MANIFESTA.

Come è noto, sul piano normativo, il concetto di "bosco" è stato oggetto di plurimi interventi a vari livelli, al fine di determinarne progressivamente l'ambito di applicazione; solo di recente, però, con il Decreto Legislativo 18.05.2001, n. 227, è stata introdotto l'auspicato criterio identificativo in materia.

In principio, il problema dell'individuazione di una *zona boscata* avrebbe dovuto trovare soluzione tramite l'emanazione del Decreto Galasso n. 312 del 27.06.1985 (convertito con modificazioni in legge 8 Agosto 1985, n. 431), il quale, però, all'art. 1 comma 1, lett. g), si limitava ad un generico riferimento "*ai terreni coperti da boschi e foreste*", assai poco esaustivo.

Nemmeno con il Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490, "*T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali*", il legislatore ha provveduto a risolvere il problema: l'art. 146 del decreto, infatti, estendeva la tutela in esso prevista alle zone sottoposte ad interesse paesaggistico, riportando per le *zone boscate* la medesima espressione già utilizzata nel Decreto Galasso.

Solo con il Decreto Legislativo n. 227 del 2001, dedicato specificatamente all'"*Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*", il legislatore ha finalmente fornito la definizione di zona boscata, stabilendo, all'art. 2, co. 6 che "*si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento*"

Detta definizione si ritrova anche nell'art. 142 del D. Lgs. n. 42 del 2004 che, nell'elencare le aree tutelate per legge, opera un esplicito richiamo al Decreto Legislativo n. 227 del 2001, ove alla lettera g) prevede che siano da ricomprendersi "*i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o*

danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”.

In tale contesto normativo, non vi è dubbio che Regioni ed Enti Locali siano tenuti a individuare e perimetrare i territori coperti da boschi presenti nelle rispettive aree di pertinenza sulla base dei parametri forniti dal Decreto Legislativo del 2001.

Per orientamento consolidato della giurisprudenza (*ex plurimis*, cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 29.03.2013, n. 1851; Cass. Pen., sez. II, 23.01.2007, n. 1874), infatti, *“la definizione della nozione di bosco ai fini della tutela paesaggistica spetta solo allo Stato, che l’ha esercitata attraverso il comma 6, dell’art. 2 del D. Lgs. 18.5.2001 n. 227, mentre spetta alle Regioni stabilire eventualmente un diverso concetto di bosco per i territori di loro appartenenza, solo per fini diversi, attinenti per esempio allo sviluppo dell’agricoltura e delle foreste, alla lotta contro gli incendi boschivi, alla gestione dell’arboricoltura da legno etc.. E’ evidente che se le Regioni formulassero una diversa definizione di bosco avente efficacia anche per la individuazione dei territori boschivi protetti dal vincolo paesaggistico finirebbero per interferire sulla estensione della tutela dell’ambiente, che per precisa scelta costituzionale è riservata allo Stato.”.*

Sotto quest’ultimo profilo, anzi, si deve rilevare che dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 117 Cost., il quale ha attribuito allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di *“tutela dell’ambiente”* e ha ripartito tra Stato e Regioni la competenza legislativa in tema di *“valorizzazione dei beni ambientali”*, le Regioni stesse non hanno più titolo per definire il concetto di bosco al fine della tutela paesaggistica neppure relativamente al territorio di loro appartenenza.

Nel caso di specie, il PPTR della Puglia, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2.08.2013, pur richiamando la definizione legale di bosco ex D. Lgs. n. 227/2001, in combinato disposto con l’art. 142, co. 1, lett. g) del D. Lgs. n. 42/2004 (art. 58 N.T.A.), propone, nella relativa parte cartografica, la stessa perimetrazione dell’area a verde annessa all’impianto ASECO contenuta nella impugnata D.C.C. di Ginosa n. 11 del 28.03.2008, TAV n. 47 D. Quest’ultima, come già illustrato, era stata emanata dal Comune di Ginosa, in sede di prima applicazione dei parametri contenuti del PUTT/p il quale, però, essendo stato approvato nel 2000, chiaramente prescinde dalla nozione di *“bosco”* di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 227/2001, oramai valevole al fine della

tutela paesaggistica. Né il Comune di Ginosa ha ritenuto di adeguarsi all'intervenuta definizione normativa introdotta con il D. Lgs. n. 227/2001. Tant'è che l'art. 3.10.1 delle N.T.A. del PUTT/p fornisce ancora una definizione estremamente ampia e generica di "bosco" (in sintonia con le altrettanto generiche previsioni del T.U. n. 490/99, all'epoca in vigore), non coincidente con quella legale - ben più restrittiva - cui fa espresso rinvio il Codice Urbani, che recepisce il D. Lgs. n. 227/2001.

Pertanto, si chiede l'annullamento e lo stralcio della TAV. n. 492 degli Elaborati, punto 6.2.1, allegata al nuovo PPTR della Regione Puglia, ai fini della sua revisione, nella parte in cui, pur recependo, all'art. 58 delle N.T.A., la definizione normativa di "bosco" risultante dalla lettura combinata dell'art. 142, co. 1, lett. g) D.Lgs n. 42/2004 con l'art. 2 D. Lgs n. 227/2001, con specifico riferimento alla porzione di territorio per cui è causa lascia immutata la perimetrazione effettuata dalla D.C.C. di Ginosa n. 11/2008, secondo i differenti, e non più attuali, criteri normativi dettati dal PUTT/p in materia.

ID) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 143 D.LGS. N. 42/2004. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 42 COST. ED INCOMPATIBILITA' CON I TRATTATI EUROPEI (ART. 81 E SS. TUE).

Il primo comma dell'art. 143 D. Lgs n. 42/2004, nell'individuare i contenuti minimi dei piani paesaggistici, elenca una sequenza di operazioni conoscitive del territorio, attraverso le quali effettuare una ricognizione e conseguente delimitazione delle aree e dei beni interessati da vincolo legale o provvedimentale; operazioni preordinate alla successiva determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso ed alla elaborazione di adeguati interventi di conservazione e valorizzazione.

La lettera a) del comma 1, art. 143 cit., stabilisce, infatti, che il primo passo nelle elaborazione dello strumento debba essere quello della "*ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi oggettiva delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresses dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni*": il territorio dovrà pertanto essere esaminato nella sua interezza, poiché solo in tal modo sarà possibile operare un riscontro complessivo delle varie emergenze paesaggistiche, delimitandone i relativi ambiti di tutela.

Appare peraltro intuitivo che le previsioni prescrittive in relazione alle aree tutelate per legge (quale è un'area boschiva) dovrebbero venire inserite dal pianificatore regionale con la massima cautela, stante le inevitabili conseguenze restrittive che ne discendono sulla proprietà e sull'iniziativa economica privata, entrambi diritti costituzionalmente garantiti. Si tratta, infatti, di limitazioni che al pari di altre di questa natura, non sono suscettibili di indennizzo economico⁵.

Inoltre, un'estensione della nozione legale di bene tutelato ex art. 142 D. Lgs. n. 42/2004, oltre il dato normativo di sola fonte statale, in quanto limite legale alla proprietà ed alla libertà economica, trasformandosi di fatto in illegittima misura ablatoria, si porrebbe in contrasto con gli artt. 41, co. 1 e 42, commi 1 e 2 della Cost., oltre che con le fondamentali libertà economiche garantite dai Trattati europei (artt. 81 e ss. TUE), per palese violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza.

D'altra parte, che la delimitazione delle aree tutelate per legge, ex art. 142 cit., contenuta nei piani paesaggistici, debba consistere in una mera ricognizione di beni la cui tutela è invece vigente "ope legis" costituisce oramai un principio acquisito in dottrina e in giurisprudenza.

Ciò in quanto *"la relazione giuridica tra vincolo paesaggistico - ambientale e piano paesistico è sia, in senso diacronico e procedimentale, di presupposizione (Corte Costit., 13 luglio 1990, n. 327; 7 novembre 1994, n. 379; 28 luglio 1995, n. 417; Cons. Stato, VI, 14 gennaio 1993, n. 29; VI, 14 novembre 1992, n. 873; VI, 30 marzo 1994, n. 450; VI, 4 aprile 1997, n. 553; VI, 20 gennaio 1998, n. 106), sia, in senso gerarchico e sostanziale, di subordinazione del piano al vincolo, e di sovraordinazione del piano stesso alla autorizzazione: e ciò vuoi per il piano paesistico, vuoi, per le aree assoggettate a detti vincoli e limitatamente a ciò che attiene alla gestione dei vincoli stessi, per il piano urbanistico - territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali...."*

La giurisprudenza, costituzionale e amministrativa, ha infatti sostanzialmente individuato nel piano paesistico uno strumento di attuazione del vincolo, in quanto atto inteso a disciplinarne l'operatività (Corte Costit., 13 luglio 1990, n. 327) e a determinare la portata, i contenuti, i limiti e gli effetti del vincolo

⁵ La giurisprudenza, in primo luogo quella costituzionale (Corte cost. n. 430/1990; in termini anche Cons. di Stato n. 1128/1997; TAR Lombardia Brescia, 1.03.2001, n. 93), ha infatti costantemente negato il carattere ablatorio dei vincoli paesaggistici, attenendo a beni che costituiscono categorie *ab origine* di interesse pubblico generale ed assoggettati ad un regime al quale è estranea la materia dell'espropriazione.

già imposto, concretando un momento logicamente successivo della sua regolazione (Corte Costit., 28 luglio 1995, n. 417), volto ad ulteriormente disciplinare l'operatività del vincolo paesistico, che in ogni caso permane e non viene meno (Cons. Stato, VI, 14 gennaio 1993, n. 29; Cons. Stato, VI, 20 gennaio 1998, n. 106). Questa relazione contenutistica di progressiva specificazione è coesistente alla stessa relazione di presupposizione, secondo la quale non può adottarsi un piano paesistico se non per aree che già sono state assoggettate a un vincolo paesaggistico - ambientale. Se questa necessità ha infatti un significato, per cui il vincolo è un inderogabile antecedente logico e giuridico del piano paesistico, è non solo nel senso formale che è l'esistenza del vincolo a legittimare l'esercizio successivo della potestà di pianificazione paesistica, ma anche nel senso sostanziale che - data la reciproca distinzione e il diverso iter procedimentale - l'atto presupponente (cioè il piano) non può, nell'esplicarlo, derogarlo, ma deve mantenere intatto il contenuto precettivo dell'atto presupposto (il vincolo), può porsi rispetto ad esso solo in senso derivativo, come ulteriore precisazione della proprietà coercitiva del vincolo (costituita dall'imposizione della previa valutazione di compatibilità paesaggistico - ambientale degli interventi).... **Deriva in sintesi da tutto ciò che il piano paesistico, essendo in posizione inferiore, ha nel vincolo il suo titolo e il suo limite e non può modificarlo o derogare ad esso, ma può solo specificarne i contenuti precettivi, ed il contrasto tra i due va risolto in favore del vincolo**" (così Cons. di Stato, sez. VI, 12.12.2012, n. 6372).

Viceversa, nel caso di specie, è evidente come il PPTP della Regione Puglia, con specifico riferimento all'area censita al catasto al Foglio 120, particelle 134 e 198, nel recepire la perimetrazione risultante dalla Delibera del Comune di Ginosa n. 11/2008 - sulla base dei soli rilievi aerofotogrammetrici e senza procedere ad una puntuale ricognizione dello stato dei luoghi - abbia esorbitato dalle funzioni che gli attribuisce la legge, estendendo la tutela vincolistica oltre i limiti legali, con grave ed ingiustificata compromissione del diritto dominicale e della libertà di iniziativa economica dell'odierna ricorrente. Va osservato, infatti, che nel caso di specie, l'area delimitata come innanzi, non sembra affatto caratterizzata dalla valenza paesaggistica tipica della zona boscata, intesa come "patrimonio naturale con propria individualità, ecosistema completo, comprendente tutte le componenti quali suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, aria clima e microclima,

formazioni vegetali ...fauna, microfauna, nelle loro reciproche profonde interrelazioni" (Cass. Civ., sent. 12 febbraio 1993).

Anche a voler prescindere dall'estensione e dalla copertura arborea, nella fattispecie in esame, non ricorrono le caratteristiche generali indicate dal legislatore nazionale come presupposti di fatto per l'individuazione di un "bosco". Come si evince dalla Relazione agronomica allegata alla domanda di autorizzazione paesaggistica presentata da ASECO ex art. 91 N.T.A. del PPTR, la superficie perimetrata come zona boscata è ricoperta da piante di "*Eucaliptus camaldulensis*", di origine "*artificiale ... in precarie condizioni fitosanitarie, e non presenta nessuna delle caratteristiche di pregio di cui agli indirizzi e alle direttive di tutela, di cui agli ATD appartenenti al "sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale del PUTT/p...Da un punto di vista prettamente faunistico, il popolamento non presenta alcuna attrattiva sia per l'avifauna, stanziale e migratoria, che per gli insetti e per piccoli mammiferi, ciò in considerazione dell'assenza del sottobosco, della scarsa copertura offerta dagli alberi, dall'isolamento tramite rete dalle aree circostanti, dell'assenza di popolamenti simili nelle immediate vicinanze"*.

Manca inoltre la caratteristica intrinseca del bosco, ossia la sua capacità di autogenerarsi, tipica di un ecosistema.

Invero, la Delibera comunale che ha provveduto alla perimetrazione dell'area – atto presupposto dalle N.T.A. del nuovo PPTR - non solo non reca alcuna motivazione sulle ragioni che ne avrebbero giustificato l'individuazione come area da vincolare, ma non è stata preceduta dai doverosi accertamenti di fatto, prescritti dalla medesima autorità regionale.

III) ILLEGITTIMITA' DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI GINOSA N. 11 DEL 28.03.2008 (TAV. N. 47 D) PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. OMESSO ACCERTAMENTO CIRCA LO STATO EFFETTIVO DEI LUOGHI. TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIZIO DELL'ATTO PRESUPPOSTO, CON CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEL PPTR (ATTO PRESUPPONENTE) IN PARTE QUA (TAV. n. 492 degli Elaborati, punto 6.2.1).

Si è detto che nei piani paesaggistici di nuova generazione assume rilevanza determinante la fase di ricognizione delle qualità intrinseche del territorio disciplinato ed il conseguente quadro cartografico. In altri termini, il massimo rilievo deve essere dato alla parte tecnica e figurativa delle diverse categorie

di beni presi in considerazione (cd. parte cartografica del Piano), in particolare dei beni paesaggistici e di quelli identitari, in coerenza con le definizioni e secondo i principi illustrati nelle norme tecniche.

Ora, nella Relazione ALL. A, illustrativa del contenuto della D.C.C. n. 11/2008, oggetto di gravame, si afferma che la perimetrazione e l'inclusione di nuove aree tra gli A.T.D. del "*Sistema copertura botanico vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica*" sono state effettuate in base alla "*situazione effettiva dei luoghi documentata dalle ortofoto allegate*".

Dunque, si evidenzia che la TAV. n. 47 D sia stata realizzata mediante la sola consultazione di ortofoto (di cui non risulta peraltro indicata la fonte), senza procedere anche ai necessari rilievi a terra al fine di verificare i sistemi concretamente presenti sull'area oggetto di delimitazione.

Tale *deficit* istruttorio si atteggia a vizio d'illegittimità in grado di inficiare sia la Delibera consiliare sia il PPTR, *in parte qua* (TAV. n. 492 degli Elaborati, punto 6.2.1.), nella misura in cui riporta lo stessa perimetrazione prevista nella TAV. 47D allegata al provvedimento municipale, pur a fronte di un mutato contesto normativo in riferimento alla nozione legale di "bosco".

Per mero tuziorismo, si precisa che anche a voler prescindere dalla data di conoscenza effettiva della Delibera impugnata (acquisita, ripetesì, in data 24.06.2013), deve comunque ritenersi possibile e rituale la sua impugnazione con il presente ricorso, trattandosi di atto a contenuto generale e programmatico, che ha assunto specifica valenza lesiva nei confronti di ASECO solo con l'adozione da parte della Regione del nuovo piano paesaggistico (nella parte in cui ripropone e fa propria la perimetrazione individuata dalla Delibera medesima), a nulla rilevando, ai fini della decorrenza del termine, il regime di pubblicità previsto per le delibere comunali (Cons. di Stato, sez. V, 2.12.2002, n. 6601; 15.01.1990, n. 44; 30.07.1986, n. 376; Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 1.12.1990, n. 423).

P.Q.M.

Si confida nell'accoglimento del presente ricorso e, per l'effetto, nell'annullamento degli atti impugnati, meglio specificati in epigrafe.

Con vittoria di spese e onorari.

In via istruttoria, riservata ogni ulteriore richiesta, si chiede di voler procedere, ai sensi dell'art. 66 del c.p.a. alla verifica dello stato dei luoghi, o se del caso a CTU, ai sensi dell'art. 67 c.p.a., al fine di definire l'esatta consistenza, dal punto di vista botanico-vegetazionale-faunistico,

dell'area a verde perimetrata come "bosco" nella TAV. n. 47 D allegata alle
NTA del PUTT/P.



Si producono i documenti indicati in separato indice.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente ricorso è soggetto al
pagamento del contributo unificato nella misura ordinaria (€ 650,00).

Roma/Lecce, 4 ottobre 2013

Avv. Antonella Anselmo

Avv. Sonia D'Angeli



RELATA DI NOTIFICA

La sottoscritta Avv. Antonella Anselmo con studio in Roma, Corso di Francia 197, nella qualità di difensore della ASECO spa, in virtù di autorizzazione ad avvalersi della facoltà di notificazione ai sensi della L. 53/1994, giusta autorizzazione n. 172/2007, rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma con delibera del 15.02.2007

HA NOTIFICATO


n. 4 copie dell'atto che precede – ricorso -, avanti il Tribunale amministrativo regionale della Puglia – Lecce, a:

1. **Regione Puglia**, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato per la carica in Lungomare N. Sauro, 33, (70121) Bari, AG n° 76596763506-4;
2. **Comune di Ginosa**, in persona del Sindaco in carica, presso casa comunale, P.zza Marconi n. 1, (74013), Ginosa (TA), n. AG n° 76596763508-6;
3. **Ministero per i Beni e le Attività Culturali**, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Lecce, Via Francesco Rubichi, 23, (73100) LECCE (LE), n. AG n° 76596763509-7;
4. **Vincenzo Matarrese**, residente in Via Quarto n. 11, (74013) Ginosa (TA), n. AG n° 76596763507-5;

A mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 3 L. 53/94 tramite l'Ufficio Postale di Roma n. 103 il 7.10.2013.

Roma, 7.10.2013

Avv. Antonella Anselmo



NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI


ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53

Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Bologna, n. 200/
N. 172 del 15 FEB 2007

AVV. ANTONELLA ANSELMO
LEMMIE AVVOCATI ASSOCIATI
Corso di Francia, 197
00191 ROMA

N. 23/2013 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante



AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla francatura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.

Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, deve essere inviato mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.

L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.

Posteitaliane




Postaraccomandata

AR

€ 8,95

ELO4093438 - 74013



56751 - 00191 ROMA 103 (RM)

07. 0.35



AG

Racc. N.

76596763508-6

**COMUNE DI GINOSA,
IN PERSONA DEL SINDACO IN CARICA,
PRESSO CASA COMUNALE,
P.ZZA MARCONI N. 1,
(74013), GINOSA (TA)**